

avesse contratto, all'infuori delle necessarie cautele, co tutore.

Intanto la monarchia carolingia, investita concettualmente di tutte le pubbliche funzioni, rompendo i vincoli rudimentali delle parentele, afferma il principio della protezione regia per tutti gli incapaci, vedove, pupilli orfani, infermi; e la tutela passa dall'essere un diritto dell'agnazione al considerarsi come un ufficio pubblico destinato a provvedere all'utilità dei soggetti. Gli ufficiali dello Stato hanno il compito di assegnare i tutori alle persone che ne difettano, e si allarga così il sistema della tutela dativa, benchè non manchi qualche traccia della tutela legittima e testamentaria. Nei tempi feudali, anche l'assegnazione dei tutori diventa una regalìa che lo Stato aliena spesso a favore dei grandi feudatari e che viene esercitata a scopo di lucro patrimoniale riscuotendosi per essa tasse; e la Chiesa favorisce, per spirito di giustizia, l'estensione dell'antico istituto romano. Allora, venendo meno, insieme, gradualmente il mundio perpetuo delle donne, l'incarico della tutela poté essere affidato anche alla madre, e si raccostò meglio ai principii del diritto romano. Solo nei rapporti feudali, dove si richiedeva l'obbligo del servizio militare e dove il feudo, privo di titolare, poté ricadere nel possesso del signore, sorse, per diritto franco, l'istituto dal *balliaggio*, per cui il tutore era scelto dal concedente, tra le persone della famiglia meglio atte ai servigi, ed ebbe un pieno diritto di godimento, come nella tutela antica, con il solo obbligo del mantenimento del minore.

§ 63. — Oltre le opere gen., cit. ai §§ 57 e 58, v. Roberti, *Ricerche intorno alla tutela dei minorenni*, Padova, 1904; Schupfer, *Della tutela dei minori nel diritto longobardo*, in *Riv. it. per le sc. giur.*, XLI, 1906; Lapanouse, *Hist. de la tutelle des orphelins au m. âge*, Paris, 1901.